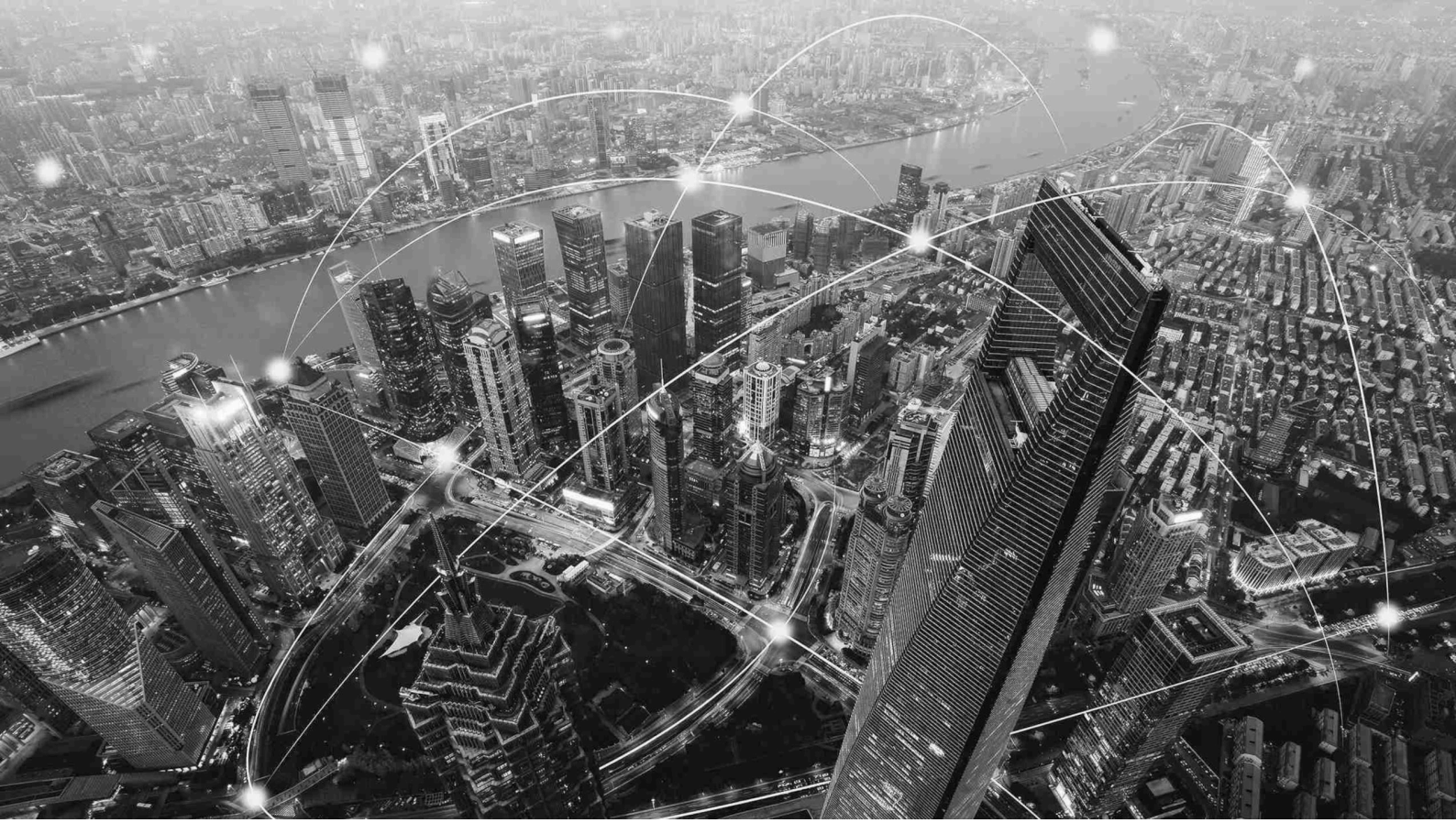


NEWSLETTER

anno 13° - newsletter 1/2026
Aggiornata al 31 gennaio 2026

PRIMO PIANO

AIFMD II: presentato alla Camera lo schema di decreto di recepimento:

È stato presentato alla Camera il progetto di decreto legislativo che recepisce la Direttiva (UE) 2024/927 (AIFMD II) per il previsto parere parlamentare. Questa direttiva apporta modifiche significative alle Direttive 2011/61/UE (AIFMD) e 2009/65/CE (OICVM/UCITS), toccando vari aspetti come gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni di vigilanza, i servizi di custodia e depositario, oltre ai prestiti concessi dai fondi di investimento alternativi.

UE – Regolamenti delegati: aggiornamento lista Paesi ad alto rischio AML/CFT (applicazione dal 29/01/2026):

Il 9 gennaio 2026 sono stati pubblicati nella Gazzetta dell'Unione Europea due atti: il Regolamento delegato (UE) n. 2026/46 del 3 dicembre 2025 e il Regolamento delegato (UE) n. 2026/83 del 4 dicembre 2025.

Il Regolamento delegato (UE) n. 2026/46 inserisce la Federazione Russa tra le giurisdizioni terze considerate ad alto rischio riciclaggio.

Il Regolamento delegato (UE) n. 2026/83 interviene invece sull'elenco delle giurisdizioni terze ad alto rischio, aggiornandone la composizione. Entrano nella lista Bolivia e Isole Vergini Britanniche; escono, invece, Burkina Faso, Mali, Nigeria, Mozambico, Sud Africa e Tanzania, in ragione dei progressi

riconosciuti dal FATF.

Sommario

PRIMO PIANO 1
1. Legislazione europea 4
1.1. Tassonomia UE: semplificazione delle misure di sostenibilità 4
1.2. UE – Regolamenti delegati: aggiornamento lista Paesi ad alto rischio AML/CFT (applicazione dal 29/01/2026) 4
2. Legislazione nazionale 6
2.1. CRR3: riaperti i termini per l'adesione anticipata degli intermediari finanziari 6
3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza 7
3.1. Nuovo quadro prudenziale CRD6/CRR3: in vigore il D.Lgs. n. 208/2025 7
3.2. Registro dei titolari effettivi: nuove restrizioni sull'accesso con il D.Lgs. n. 210/2025 7
3.3. Misure restrittive UE: nuovi reati e responsabilità 231 per gli enti 8
3.4. AIFMD II: presentato alla Camera lo schema di decreto di recepimento 9
3.5. Credito ai consumatori (CCD 2): più presìdi su intermediari "accessori" e segnalatori nel D. Lgs. 212/2025 10
3.6. BRRD: EBA rivede le RTS su piani di risoluzione, risolvibilità e collegi per i gruppi transfrontalieri 10
4. Orientamenti, linee guida e Q&A 12
4.1. Stress test ESG: linee guida congiunte delle Autorità europee di vigilanza 12
4.2. Principi ESMA per una vigilanza basata sul rischio 12
4.3. Consolidamento prudenziale: EBA pubblica relazione e nuove linee guida 12
4.4. DORA: EBA chiarisce il ruolo dei sistemi di pagamento come fornitori ICT 13
4.5. CRR: EBA chiarisce l'applicazione della definizione di PMI 13
4.6. Dichiarazioni ESG nel marketing finanziario: le indicazioni ESMA per comunicazioni corrette e trasparenti 14
4.7. Closing period e operazioni societarie: i chiarimenti ESMA sul divieto di negoziazione dei PDMR 15
4.8. Limiti di spesa nelle operazioni di pagamento: i chiarimenti EBA su PSD2 e bonifici istantanei 15
4.9. Finfluencer: ESMA e Consob richiamano a trasparenza e comunicazioni corrette 16
4.10. UIF: nel 2025 aumentano le SOS (+11,5%); nuove Istruzioni operative in vigore dal 1° luglio 2026 16
4.11. AML/CFT UE: dal 1° gennaio 2026 funzioni e mandati passano da EBA ad AMLA 17
4.12. BCE e CERS: come la frammentazione geoeconomica può tradursi in rischio per la stabilità finanziaria 18
4.13. IRRBB: EBA aggiorna le priorità della Heatmap e fissa indicazioni operative per banche e vigilanza 18
4.14. AMLA: avvio del data collection exercise per calibrare i modelli di rischio in vista della vigilanza diretta 18
4.15. Whistleblowing: ANAC chiarisce gestione dei canali interni, flussi informativi e trattamento delle segnalazioni anonime 19
4.16. SOS UIF (II semestre 2025): volumi record e aumento delle segnalazioni con l'estero 20
4.17. Riforma TUF e risparmio gestito: la lettura di Banca d'Italia tra semplificazione, SP e capitale di rischio 20
4.18. Distribuzione transfrontaliera dei fondi: ESMA pubblica il terzo report su regole di marketing e trend delle notifiche 21

1. Legislazione europea

1.1. Tassonomia UE: semplificazione delle misure di sostenibilità

Banca, SIM

Il Regolamento delegato (UE) 2026/73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea l'8 gennaio 2026, apporta modifiche al Regolamento delegato (UE) 2021/2178, noto come Regolamento Tassonomia. Queste modifiche sono state pensate per semplificare sia il contenuto che la presentazione delle informazioni riguardanti le attività ecosostenibili, come previsto dall'articolo 8 del Regolamento (UE) 2020/852. Inoltre, ci sono aggiornamenti anche ai Regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2023/2486, con l'obiettivo di rendere più chiari i criteri di valutazione tecnica DNSH.

Le nuove disposizioni puntano a migliorare la qualità e l'affidabilità dei dati relativi alla quota di fatturato, alle spese in conto capitale (CapEx) e alle spese operative (OpEx) legate ad attività economiche che si allineano alla tassonomia, tenendo conto delle difficoltà riscontrate nelle fasi iniziali di attuazione.

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione e si applica dal 1º gennaio 2026. Le imprese possono applicare i Regolamenti (UE) 2021/2178, 2021/2139 e 2023/2486 come vigenti al 31 dicembre 2025 per l'esercizio finanziario avente inizio tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2025.

Per consultare il Regolamento delegato (UE) 2026/73 cliccare [qui].

1.2. UE – Regolamenti delegati: aggiornamento lista Paesi ad alto rischio AML/CFT (applicazione dal 29/01/2026)

Tutti gli operatori

Il 9 gennaio 2026 sono stati pubblicati nella Gazzetta dell'Unione Europea due atti: il Regolamento delegato (UE) n. 2026/46 del 3 dicembre 2025 e il Regolamento delegato (UE) n. 2026/83 del 4 dicembre 2025.

Il Regolamento delegato (UE) n. 2026/46 inserisce la Federazione Russa tra le giurisdizioni terze considerate ad alto rischio in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. L'inserimento deriva dalla sospensione della Russia dal Financial Action Task Force (FATF) e dalla valutazione della Commissione Europea, che ha rilevato carenze strategiche nel sistema di prevenzione AML/CFT del Paese.

A partire dal 29 gennaio 2026, per operazioni, clienti e beneficiari collegati alla Russia, tutti i soggetti obbligati dovranno applicare misure rafforzate di adeguata verifica. In concreto, ciò comporta controlli più dettagliati, un monitoraggio continuativo e la gestione delle segnalazioni di operazioni sospette, senza possibilità di deroghe. Le autorità di vigilanza manterranno un livello di attenzione elevato e potranno richiedere alle organizzazioni di motivare le scelte effettuate nelle attività operative.

Il Regolamento delegato (UE) n. 2026/83 interviene invece sull'elenco complessivo delle giurisdizioni terze ad alto rischio, aggiornandone la composizione. Entrano nella lista la Bolivia e le Isole Vergini Britanniche; escono, invece, Burkina Faso, Mali, Nigeria, Mozambico, Sud Africa e Tanzania, in ragione dei progressi riconosciuti dal FATF.

Anche questo aggiornamento diventa applicabile dal 29 gennaio 2026 e richiede ai soggetti obbligati di adeguare le procedure di due diligence rafforzata e i sistemi di monitoraggio, allineandoli alla nuova lista.

Per consultare Regolamento delegato (UE) n. 2026/46 del 3 dicembre 2025 cliccare [qui].

Per consultare Regolamento delegato (UE) n. 2026/83 del 4 dicembre 2025 cliccare [qui].

2. Legislazione nazionale

2.1. CRR3: riaperti i termini per l’adesione anticipata degli intermediari finanziari

Intermediari o 106 Tub

Con comunicazione del 24 dicembre 2025, la Banca d’Italia ha disposto la riapertura dei termini per l’adesione volontaria all’applicazione anticipata delle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3), che ha aggiornato ed esteso il quadro dei requisiti prudenziali di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).

L’iniziativa si inserisce nel solco della precedente comunicazione del 4 dicembre 2024, con la quale agli intermediari iscritti nell’albo ex art. 106 TUB era stata già riconosciuta la possibilità di applicare il CRR3 a partire dal 1° gennaio 2025, allo scopo di ridurre gli oneri organizzativi e operativi connessi alla gestione di regimi prudenziali differenziati a livello individuale e consolidato, in particolare per i soggetti appartenenti a gruppi bancari.

A seguito dell’interesse manifestato da ulteriori operatori, la Banca d’Italia ha previsto una nuova finestra di adesione che consente l’applicazione volontaria del CRR3 a decorrere dal 1° gennaio 2026, previa presentazione di apposita istanza entro il 23 gennaio 2026.

L’adesione ha carattere irrevocabile e deve riguardare l’insieme dei profili di rischio interessati, senza possibilità di applicazioni parziali o selettive delle nuove disposizioni.

Per consultare la Comunicazione Banca d’Italia del 24 dicembre 2025 sull’adesione anticipata al CRR3 cliccare [qui].

3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza

3.1. Nuovo quadro prudenziale CRD6/CRR3: in vigore il D.Lgs. n. 208/2025

Banca, Succursale intermediario estero extra UE

In data 8 gennaio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 208, con il quale viene recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD6) ed è stato adeguato il quadro normativo interno alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3).

Il provvedimento introduce un pacchetto organico di interventi volto a rafforzare il sistema di vigilanza prudenziale e la solidità degli intermediari bancari. In particolare, il decreto prevede:

- il potenziamento dei poteri di supervisione della Banca d'Italia, mediante l'estensione degli strumenti di intervento e delle misure correttive applicabili agli enti vigilati, incluse le operazioni straordinarie;
- una nuova disciplina per le succursali di banche di paesi terzi, con requisiti prudenziali graduati, obblighi organizzativi e patrimoniali differenziati e un rafforzamento dei poteri di controllo;
- l'integrazione strutturale dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nell'attività di vigilanza, con la possibilità di richiedere analisi di scenario, stress test e specifiche misure di mitigazione dei rischi connessi;
- l'allineamento del quadro nazionale ai nuovi requisiti prudenziali introdotti dal CRR3, al fine di assicurare coerenza applicativa in materia di requisiti patrimoniali, gestione dei rischi e output floor;
- la revisione delle regole in materia di governo societario e requisiti di idoneità degli esponenti aziendali, con il rafforzamento dei presidi di governance e delle conseguenze in caso di valutazione negativa.

Il decreto legislativo è entrato in vigore il 9 gennaio 2026.

Per consultare il Decreto Legislativo n. 208/2025 cliccare [qui].

3.2. Registro dei titolari effettivi: nuove restrizioni sull'accesso con il D.Lgs. n. 210/2025

Tutti gli operatori

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 5 dell'8 gennaio 2026, il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 210, che interviene sul D. Lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio) per dare attuazione all'articolo 74 della Direttiva (UE) 2024/1640 in materia di accessibilità delle informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche.

Il decreto di recepimento, articolato in tre disposizioni, modifica in particolare l'articolo 21 del decreto antiriciclaggio, introducendo un regime più restrittivo per l'accesso alla sezione del Registro delle imprese dedicata alla conservazione delle informazioni sui titolari effettivi delle persone giuridiche.

In sintesi, il provvedimento:

- esclude l’accesso indiscriminato da parte del pubblico, riservando la consultazione ai soggetti qualificati già individuati dalla normativa e ai soggetti privati titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato;
- conferma tra i soggetti abilitati, tra gli altri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le Autorità di vigilanza di settore, l’UIF, la Direzione Investigativa Antimafia, la Guardia di Finanza – Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, l’Autorità giudiziaria, nonché i soggetti obbligati per finalità di adeguata verifica, previa registrazione e pagamento dei diritti di segreteria;
- prevede che l’accesso da parte di soggetti privati sia consentito solo in presenza di specifiche condizioni, tra cui l’indispensabilità delle informazioni per la tutela di una posizione giuridicamente rilevante e la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale;
- chiarisce che per l’accesso al registro dei titolari effettivi dei trust trova applicazione la procedura di verifica delle cause di esclusione e della sussistenza dell’interesse già prevista dall’articolo 21, comma 5, lettera d), del D. Lgs. 231/2007.

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 9 gennaio 2026.

Per consultare il Decreto Legislativo n. 210/2025 cliccare [qui].

3.3. Misure restrittive UE: nuovi reati e responsabilità 231 per gli enti

Tutti gli operatori

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 6 del 9 gennaio 2026, il Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, che attua la Direttiva (UE) 2024/1226 in materia di definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione europea, modificando la Direttiva (UE) 2018/1673.

Il provvedimento, adottato in attuazione della Legge di delegazione europea n. 91/2025, introduce nel Codice penale un nuovo Capo dedicato ai “delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”, attraverso l’inserimento degli articoli da 275-bis a 275-decies c.p.

Le nuove fattispecie penali tipizzano in particolare:

- la violazione o l’elusione delle misure restrittive adottate dall’Unione europea;
- le condotte omissive dei soggetti designati;
- l’inosservanza delle condizioni previste dalle autorizzazioni rilasciate nell’ambito dei regimi sanzionatori;
- specifiche circostanze aggravanti, anche con riferimento alle attività svolte in ambito professionale, commerciale, bancario o finanziario.

Per le condotte aventi valore inferiore a 10.000 euro è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, variabile tra 15.000 e 80.000 euro.

L’articolo 6 del decreto modifica inoltre il D. Lgs. 231/2001, introducendo la violazione delle misure restrittive UE tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Il nuovo art. 25-octies.2 estende la responsabilità agli illeciti previsti dal nuovo Capo del Codice penale, prevedendo sanzioni pecuniarie calcolate in percentuale sul fatturato globale annuo dell’ente.

Per consultare il Decreto Legislativo n. 211/2025 cliccare [qui].

3.4. AIFMD II: presentato alla Camera lo schema di decreto di recepimento

SGR, SICAF, SICAV

È stato presentato alla Camera il progetto di decreto legislativo che recepisce la Direttiva (UE) 2024/927 (AIFMD II) per il previsto parere parlamentare. Questa direttiva apporta modifiche significative alle Direttive 2011/61/UE (AIFMD) e 2009/65/CE (OICVM/UCITS), toccando vari aspetti come gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni di vigilanza, i servizi di custodia e depositario, oltre ai prestiti concessi dai fondi di investimento alternativi.

Le principali direttrici della riforma riguardano:

- l’armonizzazione delle regole per i GEFIA che svolgono attività di concessione di prestiti;
- la costruzione di un quadro più solido per la gestione della liquidità;
- il rafforzamento delle regole sulla delega di funzioni;
- una maggiore parità di trattamento tra depositari;
- il miglioramento della raccolta dei dati a fini di vigilanza.

Un aspetto chiave della direttiva è l'implementazione di una normativa europea uniforme per i FIA che offrono prestiti. Questa categoria include i fondi la cui strategia si basa principalmente sulla concessione di credito, o quelli in cui il valore nozionale dei prestiti rappresenta almeno il 50% del valore netto patrimoniale.

Sono previsti anche limiti di leva: fino al 175% per i FIA aperti e fino al 300% per i FIA chiusi, con regole più severe riguardo ai prestiti concessi agli azionisti.

Una parte rilevante della riforma è dedicata alla gestione del rischio di liquidità, attraverso l’introduzione di norme armonizzate sui Liquidity Management Tools (LMTs). In base alla direttiva, i GEFIA devono individuare almeno due LMTs adeguati, inserirli nei documenti costitutivi del fondo e disciplinare con procedure specifiche le modalità di attivazione e disattivazione, sempre nell’interesse degli investitori.

In conclusione, le misure di attuazione incidono sul Testo Unico della Finanza (TUF), attribuendo a Consob e Banca d’Italia i relativi poteri regolamentari e di vigilanza, nel rispetto dell’attuale riparto di competenze.

Per consultare lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2024/927 (AIFMD II) cliccare [qui].

3.5. Credito ai consumatori (CCD 2): più presìdi su intermediari “accessori” e segnalatori nel D. Lgs. 212/2025

Banca

Con il D. Lgs. 212/2025, adottato in attuazione della Direttiva (UE) 2023/2225 (CCD 2), il legislatore interviene in modo incisivo sul perimetro soggettivo della disciplina del credito ai consumatori, agendo soprattutto su due figure tradizionalmente “di confine”: gli intermediari del credito a titolo accessorio e i cd. segnalatori. La ratio dichiarata è ridurre le “aree grigie” nella distribuzione del credito e assoggettare a regole coerenti chiunque sia in grado di orientare, anche indirettamente, le scelte finanziarie del consumatore.

Per le banche, ciò si traduce in un rafforzamento delle responsabilità organizzative e di controllo, ma soprattutto in una maggiore certezza giuridica nei rapporti con la rete distributiva.

Gli intermediari a titolo accessorio sono soggetti per i quali l’intermediazione creditizia non costituisce l’attività principale, ma si innesta su un business diverso, di regola commerciale o di servizi quando, contestualmente alla vendita, vengono proposte soluzioni di finanziamento o di pagamento dilazionato. Il decreto li ricomprende in modo espresso nell’ambito applicativo della disciplina e introduce obblighi calibrati ma, nella sostanza, allineati alle finalità di tutela proprie della distribuzione creditizia.

Quanto ai cd. segnalatori, la disciplina mira a tracciare un confine più netto tra la mera attività di “messa in contatto” e forme di intermediazione sostanziale, ciò allo scopo di rafforzare il ruolo delle banche quali presidi di legalità e correttezza del mercato.

Per consultare il D. Lgs. 212/2025 (attuazione della Direttiva (UE) 2023/2225 – CCD 2) cliccare [qui].

3.6. BRRD: EBA rivede le RTS su piani di risoluzione, risolvibilità e collegi per i gruppi transfrontalieri

Banca

EBA ha pubblicato la bozza finale di aggiornamento delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) dedicate ai piani di risoluzione e al funzionamento dei collegi di risoluzione. L’intervento mira a rendere la pianificazione della risoluzione più snella e focalizzata, rafforzando nel contempo la cooperazione e il coordinamento tra autorità competenti.

Le RTS aggiornate incidono sia su impostazione e contenuto dei piani, sia sul quadro operativo dei collegi di risoluzione, con particolare attenzione ai gruppi transfrontalieri.

Per quanto riguarda piani e risolvibilità, le modifiche si concentrano, tra l’altro, su:

- un set di informazioni essenziali più coerente e sintetico per le sintesi dei piani;
- un contenuto più proporzionato e mirato, calibrato sulle caratteristiche del singolo ente o gruppo;

- una distinzione più netta tra la scelta della strategia di risoluzione e la successiva valutazione della risolvibilità;
- una valutazione della risolvibilità riorganizzata e articolata su sette dimensioni ritenute fondamentali per assicurare maggiore uniformità ed efficacia nell'UE.

Sul versante dei collegi di risoluzione, gli aggiornamenti puntano a semplificare i processi riducendo gli oneri amministrativi, a migliorare la cooperazione e lo scambio informativo tra autorità coinvolte nella pianificazione e nell'esecuzione, e a rafforzare i meccanismi di coordinamento per l'attuazione dei piani.

Per consultare la bozza finale EBA di aggiornamento delle RTS sui piani di risoluzione e sul funzionamento dei collegi di risoluzione cliccare [qui].

4. Orientamenti, linee guida e Q&A

4.1. Stress test ESG: linee guida congiunte delle Autorità europee di vigilanza

Banca, Assicurazione

Le Autorità europee di vigilanza, come l'EBA, l'EIOPA e l'ESMA, hanno recentemente rilasciato delle linee guida congiunte riguardanti gli stress test per i fattori ambientali, sociali e di governance, noti come ESG. Queste linee guida sono destinate alle Autorità di vigilanza competenti e sono emesse in conformità con l'articolo 100, paragrafo 4, della Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD – Direttiva 2013/36/UE) e l'articolo 304 quater, paragrafo 3, di Solvency II (Direttiva 2009/138/CE).

Le linee guida offrono alle autorità nazionali di vigilanza nel settore assicurativo e bancario indicazioni su come integrare i rischi ESG nelle prove di stress, sia attraverso quadri normativi già consolidati, sia con valutazioni aggiuntive sugli impatti di tali rischi.

L'obiettivo di queste linee guida è quello di promuovere un approccio coerente e sostenibile agli stress test ESG, mantenendo al contempo la flessibilità per adattarsi a futuri sviluppi metodologici e miglioramenti nella disponibilità dei dati.

Per consultare le linee guida congiunte, clicca [qui].

4.2. Principi ESMA per una vigilanza basata sul rischio

SGR, SIM, SICAF, SICAV

ESMA ha recentemente pubblicato i suoi principi per la vigilanza basata sul rischio, delineando i concetti chiave e gli elementi essenziali che sia ESMA che le Autorità nazionali competenti devono seguire per identificare, valutare e dare priorità ai rischi che affrontano gli enti vigilati. Questi principi sono stati pensati per garantire un quadro di vigilanza che sia coerente, proporzionato ed efficace in tutta l'Unione.

L'approccio basato sul rischio è la base della vigilanza sui mercati mobiliari dell'UE, permettendo alle autorità di focalizzarsi sui rischi che rappresentano le minacce più significative per la protezione degli investitori, la stabilità finanziaria e il corretto funzionamento dei mercati. Questi principi si applicano a tutti i mandati (mercati, entità e prodotti) che rientrano nelle competenze di un'autorità.

Stabilendo una base comune per la vigilanza basata sul rischio, i principi favoriscono condizioni di parità e contribuiscono al costante impegno verso la convergenza nella vigilanza.

Per consultare i principi ESMA, clicca [qui].

4.3. Consolidamento prudenziale: EBA pubblica relazione e nuove linee guida

Banca, SIM

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato una relazione dedicata al consolidamento prudenziale, contenente raccomandazioni indirizzate alla Commissione europea, nonché le nuove linee guida sulla definizione delle imprese "strumentali" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).

Le linee guida in particolare definiscono criteri chiari e coerenti per individuare le imprese che rientrano nella nozione di "imprese strumentali", ossia quelle che svolgono:

- attività considerate un'estensione diretta dell'attività bancaria;
- attività ausiliarie a quella bancaria;
- altre attività similari.

I criteri sono volti a supportare enti e autorità competenti nell'identificazione delle imprese che svolgono attività rilevanti — quali leasing operativo, gestione o proprietà immobiliare, servizi di elaborazione dati — ai fini della corretta determinazione del perimetro di consolidamento prudenziale e dell'applicazione dei requisiti regolamentari.

Per consultare la Relazione EBA sul consolidamento prudenziale cliccare [qui] e per consultare le Linee guida sulle imprese strumentali cliccare [qui].

4.4. DORA: EBA chiarisce il ruolo dei sistemi di pagamento come fornitori ICT

Tutti gli operatori

Con la Q&A n. 7290/2024, l'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha fornito chiarimenti in merito alla qualificazione, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), degli operatori di sistemi di pagamento e dei soggetti coinvolti nelle attività di elaborazione dei pagamenti, con particolare riferimento al loro inquadramento come fornitori di servizi ICT per gli enti finanziari.

È stato chiarito che tali operatori non rientrano tra le entità finanziarie direttamente soggette ai requisiti DORA elencate all'articolo 2 del regolamento e, pertanto, non sono destinatari diretti della vigilanza prevista dal DORA. Tuttavia, ciò non esclude che essi debbano essere considerati fornitori di servizi ICT di terze parti dagli istituti finanziari, in quanto il funzionamento delle infrastrutture, reti e sistemi di elaborazione dei pagamenti costituisce servizio ICT ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 21, del DORA, come precisato dal considerando 63.

Ne consegue che gli enti finanziari sono tenuti ad applicare ai relativi rapporti contrattuali i requisiti previsti dal DORA per i servizi ICT di terze parti, inclusa la necessità di garantire un assetto contrattuale conforme agli articoli 28 e 30 del regolamento.

Per consultare la Q&A EBA n. 7290/2024 sul ruolo dei sistemi di pagamento ai sensi del DORA cliccare [qui].

4.5. CRR: EBA chiarisce l’applicazione della definizione di PMI

Tutti gli operatori

Con la Q&A n. 7512/2025, l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha fornito chiarimenti sull’applicazione della definizione di piccola e media impresa (PMI) prevista dall’articolo 5, paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), con riferimento a specifiche fattispecie relative al perimetro dei conti consolidati.

La questione interpretativa riguarda l’individuazione del fatturato annuo rilevante, ai fini della qualificazione come PMI — fissato in un massimo di 50 milioni di euro — nei casi in cui l’impresa appartenga a un gruppo e rediga bilanci su base subconsolidata, ovvero nei casi in cui l’impresa non appartenga ad alcun gruppo e rediga esclusivamente il proprio bilancio individuale.

EBA ha chiarito che la verifica della soglia del fatturato deve essere effettuata facendo riferimento ai “conti consolidati più recenti” secondo il quadro contabile applicabile all’impresa, come richiesto dall’articolo 5 del CRR.

EBA ha inoltre precisato che:

- per le imprese incluse nel bilancio consolidato redatto dalla capogruppo di un gruppo, il fatturato da considerare è quello risultante dal bilancio consolidato della capogruppo, indipendentemente dall’eventuale redazione di bilanci subconsolidati o dalla posizione della singola impresa all’interno del gruppo;
- per le imprese che non appartengono ad alcun gruppo e redigono solo il proprio bilancio individuale, i conti “consolidati” rilevanti coincidono con quelli redatti su base individuale, ferma restando la possibilità di utilizzare altre informazioni finanziarie ufficiali, se idonee a rappresentare correttamente il fatturato annuo.

Per consultare la Q&A EBA n. 7512/2025 sulla definizione di PMI ai sensi del CRR cliccare [qui].

4.6. Dichiarazioni ESG nel marketing finanziario: le indicazioni ESMA per comunicazioni corrette e trasparenti

Tutti gli operatori

ESMA ha rilasciato una seconda nota tematica che si concentra sulle dichiarazioni di sostenibilità relative ai prodotti finanziari, ponendo particolare attenzione all'uso dei termini ESG nelle comunicazioni di marketing destinate agli investitori al dettaglio.

Il documento mette in luce come l'uso di espressioni ESG possa avere significati diversi a seconda degli attori di mercato e come una comunicazione poco chiara o non ben contestualizzata possa comportare un alto rischio di greenwashing.

La nota sottolinea la responsabilità degli operatori di mercato nel fornire informazioni sulla

sostenibilità che siano corrette, chiare e non fuorvianti, tenendo conto dell'importanza crescente di tali informazioni nelle decisioni di investimento. Le dichiarazioni di sostenibilità possono essere formulate lungo l'intera catena del valore degli investimenti sostenibili e coinvolgono, in particolare, emittenti, gestori di fondi, amministratori di indici di riferimento e fornitori di servizi di investimento.

Per consultare la nota tematica sulle dichiarazioni relative alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari pubblicata da ESMA cliccare [qui].

4.7. Closing period e operazioni societarie: i chiarimenti ESMA sul divieto di negoziazione dei PDMR

Emittente

ESMA, con la Q&A n. 2624/2025, ha fornito chiarimenti interpretativi riguardo all'applicazione del divieto di negoziazione previsto dal Regolamento sugli abusi di mercato (MAR) per i soggetti che ricoprono ruoli di amministrazione, controllo o direzione presso un emittente (PDMR), durante il cosiddetto closing period.

Secondo l'art. 19, par. 11, del MAR, i PDMR non possono effettuare operazioni per conto proprio o di terzi, sia direttamente che indirettamente, nei trenta giorni di calendario che precedono la pubblicazione di un rapporto finanziario intermedio o di fine esercizio che l'emittente deve rendere pubblico.

D'altro canto ESMA chiarisce che i PDMR possono partecipare a operazioni societarie come un'offerta pubblica di acquisto o un aumento di capitale anche durante il closing period, a condizione che l'operazione garantisca un trattamento equo rispetto a quello riservato agli altri azionisti e sia stata previamente autorizzata o approvata dall'organo di governo dell'emittente o dall'autorità competente.

Resta tuttavia fermo che l'adesione a tali operazioni deve essere oggetto di una valutazione caso per caso, al fine di verificare il rispetto di tutte le condizioni rilevanti. ESMA ribadisce inoltre che il divieto di abuso di informazioni privilegiate continua ad applicarsi integralmente anche durante il periodo di chiusura.

Per consultare la Q&A ESMA n. 2624/2025 sul divieto di negoziazione dei PDMR durante il closing period ai sensi del MAR cliccare [qui].

4.8. Limiti di spesa nelle operazioni di pagamento: i chiarimenti EBA su PSD2 e bonifici istantanei

IMEL, IP, Banca

EBA, con la Q&A n. 7425/2025, ha fornito chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità per i prestatori di servizi di pagamento (PSP) di applicare limiti generali, giornalieri o per singola operazione, all'esecuzione delle operazioni di pagamento richieste dagli utenti dei servizi di pagamento (PSU), ai sensi della Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2).

Rispondendo alle domande ricevute, l'EBA chiarisce innanzitutto che i PSP possono impostare limiti generali – sia giornalieri che per singola transazione – per le operazioni di pagamento effettuate attraverso canali specifici (come il mobile banking), anche quando il beneficiario si trova presso un PSP situato in un altro Stato membro dell'Unione europea. Questi limiti possono quindi variare a seconda del canale utilizzato per l'ordine di pagamento, a patto che siano concordati con l'utente e comunicati in modo chiaro.

Particolare attenzione è riservata ai bonifici istantanei in euro, per i quali trova applicazione l'art. 5-bis, par. 6, del Regolamento (UE) n. 260/2012, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/886 sui pagamenti istantanei. Tale disposizione attribuisce all'utente il diritto di fissare un limite massimo trasferibile tramite bonifico istantaneo, su base giornaliera o per singola operazione, nonché di modificarlo in qualsiasi momento prima dell'invio dell'ordine di pagamento. Qualora l'ordine superi il limite stabilito, il PSP del pagatore è tenuto a non eseguire l'operazione e a informare l'utente sulle modalità per modificare il limite.

EBA precisa che il limite massimo fissato dall'utente per i bonifici istantanei deve applicarsi a tutti i canali di disposizione dei pagamenti.

Per consultare la Q&A EBA n. 7425/2025 sui limiti giornalieri e per transazione nelle operazioni di pagamento ai sensi della PSD2 cliccare [qui].

4.9. Finfluencer: ESMA e Consob richiamano a trasparenza e comunicazioni corrette

SIM, Banca, SGR

ESMA e Consob hanno pubblicato una scheda informativa rivolta ai finfluencer, invitandoli a prestare particolare attenzione al modo in cui comunicano contenuti su investimenti e prodotti finanziari. Le Autorità richiamano, in particolare, il divieto di svolgere consulenza finanziaria senza i requisiti previsti dalla legge, la necessità di evitare messaggi ingannevoli o imprudenti e l'obbligo di dichiarare eventuali compensi, regali o altri benefici connessi alla promozione.

Consob chiarisce che dire alle persone su cosa investire o cosa evitare può costituire consulenza in materia di investimenti, attività che richiede un'autorizzazione dell'Autorità competente. In questo senso, non è sufficiente inserire disclaimer come "questa non è consulenza finanziaria" per evitare possibili conseguenze se, nei fatti, il contenuto orienta le scelte di investimento.

Le Autorità raccomandano quindi ai finfluencer di indicare in modo chiaro quando un contenuto è promozionale, utilizzando diciture come "pubblicità", "sponsorizzato" o "collaborazione a pagamento", e di segnalare eventuali interessi personali, ad esempio nel caso in cui si sia già investito nello strumento di cui si parla.

Infine, ESMA sottolinea l'importanza di verificare che gli operatori promossi siano autorizzati, per evitare di favorire iniziative fraudolente.

Per consultare la scheda informativa ESMA e Consob rivolta ai finfluencer cliccare [qui].

4.10. UIF: nel 2025 aumentano le SOS (+11,5%); nuove Istruzioni operative in vigore dal 1° luglio 2026

Tutti gli operatori

Con la newsletter n. 1 di gennaio 2026, l'UIF ha diffuso i dati di sintesi relativi alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute nel 2025, evidenziando un incremento complessivo pari a +11,5% rispetto al 2024.

Nella stessa newsletter, l'UIF ha ricordato che, a valle della consultazione pubblica conclusa il 18 dicembre 2025, sono state emanate le nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, la cui entrata in vigore è fissata al 1° luglio 2026.

Con riferimento alla dinamica delle segnalazioni 2025, l'aumento è attribuito dall'UIF soprattutto al settore bancario, che registra una crescita del 26,8%, in particolare per l'apporto di alcune banche telematiche straniere. Un contributo significativo proviene anche dai prestatori di servizi per le cripto-attività, nonché dai soggetti operanti nel commercio di oro e preziosi e dagli operatori dei giochi e delle scommesse.

In controtendenza, risultano in diminuzione le segnalazioni trasmesse da istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e imprese di assicurazione; resta fermo, tuttavia, che istituti di pagamento e di moneta elettronica continuano a rappresentare i principali segnalanti non bancari. In calo, infine, anche le segnalazioni della Pubblica amministrazione, che nel 2025 risultano più che dimezzate rispetto al 2024.

Per consultare la newsletter UIF n. 1 di gennaio 2026 sui dati SOS 2025 cliccare [qui].

4.11. AML/CFT UE: dal 1° gennaio 2026 funzioni e mandati passano da EBA ad AMLA

Tutti gli operatori

Dal 1° gennaio 2026 EBA e AMLA hanno concluso il trasferimento ad AMLA di tutti i mandati e delle funzioni in materia di AML/CFT precedentemente esercitati da EBA. L'operazione chiude il mandato AML/CFT autonomo di EBA, avviato nel 2020, e si inserisce nel più ampio pacchetto europeo AML/CFT che attribuisce ad AMLA un ruolo centrale nel nuovo assetto di vigilanza integrata a livello UE.

Le due Autorità hanno lavorato congiuntamente per assicurare continuità e rapidità nella transizione. In particolare, sono confluiti in AMLA strumenti e competenze chiave sviluppati da EBA, inclusi il database EuReCa, le analisi di vigilanza e le valutazioni del rischio. È inoltre confermato che le linee guida e gli standard AML/CFT già emanati da EBA restano applicabili fino alla loro sostituzione da parte di AMLA, così da evitare vuoti operativi per operatori e autorità competenti.

EBA, pur cessando il mandato AML/CFT autonomo, continuerà a presidiare i rischi di riciclaggio tramite la regolamentazione prudenziale, mantenendo un coordinamento stretto con AMLA per assicurare coerenza complessiva del quadro.

Per consultare la comunicazione con cui EBA e AMLA annunciano il completamento del trasferimento dei mandati e delle funzioni AML/CFT cliccare [qui].

4.12. BCE e CERS: come la frammentazione geoeconomica può tradursi in rischio per la stabilità finanziaria

Tutti gli operatori

La BCE e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) hanno pubblicato un rapporto congiunto, corredato da un allegato tecnico, che si concentra sui rischi per la stabilità finanziaria legati alla frammentazione geoeconomica. L'analisi esplora come l'accentuarsi delle tensioni geopolitiche e l'aumento dell'incertezza possano influenzare il sistema finanziario dell'area euro e, più in generale, dell'Unione europea.

Ai fini dell'analisi, i rischi geopolitici vengono raggruppati in cinque famiglie: conflitti militari, vulnerabilità infrastrutturali (anche energetiche e digitali), interruzioni commerciali e sanzioni, rischi di capitale e finanziari, nonché fattori politici o sociali. Tali rischi possono agire lungo tre canali – finanziario, economia reale e operativo – con un'attenzione particolare al canale finanziario, nel quale le ricadute si manifestano soprattutto tramite l'inasprimento delle condizioni finanziarie, l'aumento dei premi al rischio e lo stress di mercato.

In conclusione, BCE e CERS evidenziano l'importanza di avere dati più completi e armonizzati, e di affiancare alle analisi attuali valutazioni di scenario complementari. Questo è fondamentale per migliorare la capacità di identificare e misurare i rischi geopolitici e per garantire una calibrazione adeguata delle risposte di politica macroprudenziale.

Per consultare il rapporto congiunto BCE–CERS sui rischi geopolitici e i canali di trasmissione alla stabilità finanziaria cliccare [qui].

Per consultare l'allegato tecnico al rapporto BCE–CERS cliccare [qui].

4.13. IRRBB: EBA aggiorna le priorità della Heatmap e fissa indicazioni operative per banche e vigilanza

Banca

L'EBA ha pubblicato un rapporto che si concentra sugli obiettivi a medio e lungo termine della sua Heatmap riguardante il rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario (IRRBB). Questo documento include una serie di osservazioni e raccomandazioni pensate per guidare sia intermediari che autorità di vigilanza.

EBA sottolinea che tutte le raccomandazioni dovrebbero essere applicate in modo proporzionato, riflettendo le dimensioni, la complessità, il profilo di rischio e il modello di business di ciascun istituto.

Per consultare la relazione EBA sugli obiettivi medio-lungo termine della Heatmap IRRBB e le relative raccomandazioni cliccare [qui].

4.14. AMLA: avvio del data collection exercise per calibrare i modelli di rischio in vista della vigilanza diretta

Tutti gli operatori

AMLA avvierà un esercizio di raccolta dati finalizzato a mettere alla prova e tarare i propri modelli di valutazione del rischio AML/CFT. Tali modelli serviranno, da un lato, a orientare la futura individuazione delle entità finanziarie da assoggettare alla vigilanza diretta dell'Autorità e, dall'altro, a promuovere valutazioni più uniformi dei rischi di riciclaggio da parte delle autorità competenti nell'intera UE.

La selezione delle entità da sottoporre a vigilanza diretta avverrà nel 2027 e riguarderà fino a 40 soggetti; l'avvio effettivo della vigilanza diretta AMLA è previsto dal 2028.

L'esercizio, con inizio indicato per marzo, è condotto in coordinamento con le autorità nazionali e con il coinvolgimento del settore privato. La raccolta dati interesserà due insiemi di istituti finanziari:

1. soggetti potenzialmente eleggibili alla vigilanza diretta AMLA
2. un campione rappresentativo di entità che, con maggiore probabilità, resteranno nel perimetro della vigilanza nazionale.

Per consultare la comunicazione AMLA sull'esercizio di raccolta dati in vista della selezione 2027 per la vigilanza diretta cliccare [qui].

4.15. Whistleblowing: ANAC chiarisce gestione dei canali interni, flussi informativi e trattamento delle segnalazioni anonime

Tutti gli operatori

Le Linee guida ANAC n. 1/2025 si collocano nel perimetro del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937, e mirano a rendere più uniforme l'applicazione della disciplina sul whistleblowing. Il documento fornisce indicazioni operative sia sulla gestione dei canali interni di segnalazione, sia sulla circolazione delle informazioni connesse alle segnalazioni, profili di particolare interesse anche per operatori bancari e finanziari.

Quanto alle modalità di presentazione, ANAC chiarisce che il segnalante deve poter scegliere tra forma scritta e forma orale, entrambe idonee a preservare la riservatezza prevista dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 24/2023. Le segnalazioni scritte sono normalmente convogliate su piattaforme dedicate configurate, tra l'altro, per garantire cifratura, separazione dei dati identificativi e tracciabilità degli accessi. Per le segnalazioni orali, sono ammesse linee telefoniche dedicate, sistemi di messaggistica vocale o incontri diretti, a condizione che siano previste modalità adeguate di documentazione e conservazione: se si procede a registrazione è richiesto il consenso del segnalante; in alternativa, il gestore deve predisporre un resoconto puntuale, verificabile e rettificabile dall'interessato.

Sul tema delle segnalazioni trasmesse a più destinatari, viene precisato che, quando la comunicazione arriva contemporaneamente a più soggetti interni o anche a soggetti esterni all'ente, ciascun destinatario è responsabile della gestione della segnalazione ricevuta nel

proprio ambito, ferma restando l'esigenza di coordinamento per evitare duplicazioni istruttorie o dispersioni informative. Nei gruppi societari è ammesso l'utilizzo di un'unica piattaforma condivisa, purché ogni società conservi la responsabilità del follow-up e delle interlocuzioni con il segnalante.

Diversa l'ipotesi di esternalizzazione: in tal caso la gestione viene affidata al terzo secondo assetti contrattuali che disciplinano compiti, poteri e profili privacy.

In materia di segnalazioni anonime, ANAC adotta un approccio non rigidamente preclusivo. Richiamando l'orientamento già espresso (delibera n. 311/2023), evidenzia che, ove l'ordinamento interno lo consenta, le segnalazioni anonime possono essere gestite come segnalazioni ordinarie; la Relazione illustrativa chiarisce che spetta all'ente decidere se trattarle – quando sufficientemente circostanziate – come whistleblowing oppure instradarle nei canali ordinari di gestione delle irregolarità. In ogni caso, l'anonimato non giustifica un'archiviazione automatica: il gestore deve valutarne contenuto, coerenza e verificabilità, oltre alla presenza di elementi utili per l'istruttoria. È infine precisato che, ai fini dell'operatività delle tutele del D.Lgs. n. 24/2023, le segnalazioni al canale esterno ANAC sono trattate come whistleblowing solo se il segnalante non è anonimo.

Per consultare le Linee guida ANAC n. 1/2025 sulla gestione delle segnalazioni whistleblowing e sulla circolazione delle informazioni cliccare [qui].

4.16. SOS UIF (II semestre 2025): volumi record e aumento delle segnalazioni con l'estero

Tutti gli operatori

UIF ha diffuso le statistiche sulle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) riferite al II semestre 2025, dalle quali emerge un livello di flusso segnaletico senza precedenti.

Nel semestre risultano pervenute 81.232 SOS, massimo storico per un singolo semestre, con un incremento del 7,8% rispetto al II semestre 2024. Considerando l'intero anno, le segnalazioni raggiungono 162.058 unità, in crescita dell'11,5% sul 2024 e anch'esse su livelli record. L'aumento è attribuito soprattutto a banche e Poste, che nel secondo semestre registrano un incremento del 33,6%, pari a 12.323 segnalazioni in più rispetto allo stesso periodo del 2024.

In senso opposto, prosegue la contrazione delle segnalazioni provenienti da diversi comparti: istituti di moneta elettronica e relativi punti di contatto (-54,9%), Pubblica amministrazione (-57,4%), imprese di assicurazione (-19,0%), istituti di pagamento (-23,6%), prestatori di servizi di gioco (-9,3%) e intermediari ex art. 106 TUB (-6,4%). UIF evidenzia tuttavia una dinamica in controtendenza all'interno degli istituti di pagamento, dove cresce il segmento del money transfer (+52,5%).

Le SOS che riguardano operazioni con l'estero, pur restando contenute in termini assoluti, aumentano del 59,4%.

Per consultare le statistiche UIF sulle SOS ricevute nel II semestre 2025 cliccare [qui].

4.17. Riforma TUF e risparmio gestito: la lettura di Banca d'Italia tra semplificazione, SP e capitale di rischio

Tutti gli operatori

Banca d'Italia ha pubblicato l'intervento del proprio Vice Direttore del 30 gennaio, dedicato al ruolo del risparmio gestito nel contesto della riforma del Testo unico della finanza (TUF). L'intervento inquadra l'iniziativa nazionale nel più ampio percorso europeo di rafforzamento dei mercati dei capitali e di sostegno all'innovazione, evidenziando come, a fronte di un'elevata propensione al risparmio, l'Italia continui a registrare un deficit strutturale di investimenti in capitale di rischio.

Un primo snodo riguarda i gestori "sotto soglia", ossia operatori con masse gestite limitate. La riforma introduce per questi soggetti un regime di registrazione semplificato, con il venir meno della vigilanza micro-prudenziale e degli obblighi di trasparenza in senso stretto, sostituiti da un sistema basato sulla sola registrazione. Restano comunque fermi gli adempimenti antiriciclaggio e specifici poteri di controllo delle Autorità.

Un secondo profilo di rilievo è l'introduzione delle società di partenariato (SP) come nuova forma giuridica per il risparmio gestito. Le SP – destinate a investitori professionali – vengono descritte come uno schema "ibrido", collocato tra SICAF e SGR, e ispirato alle limited partnership diffuse a livello internazionale.

L'intervento sottolinea la decisione di includere definitivamente le Casse previdenziali private tra gli investitori professionali di diritto, superando così l'approccio precedente che si basava su requisiti valutativi. Questa inclusione è vista come un modo per ridurre i costi operativi per gli intermediari, limitare le controversie e incentivare una partecipazione più ampia delle Casse a fondi specializzati e alle società di partenariato, rafforzando il loro contributo al finanziamento dell'economia reale.

Oltre agli obiettivi di apertura e semplificazione, c'è un aspetto da tenere in considerazione: l'ampliamento dell'esenzione dalla vigilanza per i gestori sotto soglia comporta un aumento della responsabilità per intermediari e investitori. Per mitigare questi rischi, la riforma prevede obblighi informativi specifici, imponendo ai gestori registrati di dichiarare esplicitamente la loro mancata sottoposizione alla vigilanza prudenziale, a tutela della trasparenza e della consapevolezza degli investitori.

Per consultare l'intervento del Vice Direttore della Banca d'Italia del 30 gennaio sulla riforma del TUF e il risparmio gestito cliccare [qui].

4.18. Distribuzione transfrontaliera dei fondi: ESMA pubblica il terzo report su regole di marketing e trend delle notifiche

SGR, SICAF, SICAV, SIM

ESMA ha pubblicato il terzo rapporto sui requisiti applicabili e sulle comunicazioni di marketing in materia di distribuzione transfrontaliera dei fondi, nell'ambito del Regolamento UE sulla distribuzione cross-border.

Per la prima volta, il report include anche un set di statistiche relative alle notifiche di commercializzazione transfrontaliera. Grazie ai contributi delle autorità nazionali competenti, ESMA sottolinea che le normative nazionali riguardanti la commercializzazione dei fondi non hanno subito cambiamenti significativi rispetto a quanto già evidenziato nel secondo rapporto del 2023.

Per consultare il terzo rapporto ESMA sui requisiti e sulle comunicazioni di marketing ai sensi del Regolamento UE sulla distribuzione transfrontaliera dei fondi cliccare [qui].

* * *

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.